



Ministero dell'Istruzione  
Ministero dell'Università e della Ricerca

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI**  
RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti  
☐ 0774/608018 fax 0774/609616 ☐☐☐ rmic8aw00a@istruzione.it

### **Circolare n. 54**

Al DSGA  
Al personale di segreteria  
Ai docenti referenti di plesso  
Albo/Sito Web

**Oggetto: Deroga nomine supplenti per il primo giorno di assenza**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 333 dell'art.1 della Legge 190/2014, che dispone: *“Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”*

VISTA la nota del MIUR prot.2116 del 30/9/2015 che richiama l'attenzione su “tutela e garanzia dell'offerta formativa”, fatte salve dal comma 333 su citato;

CONSIDERATA la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;

CONSIDERATO che l'offerta formativa può, nei casi di seguito specificati, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente;

#### DETERMINA

La Segreteria può procedere alla nomina del supplente anche il primo giorno di assenza del docente, alle condizioni di seguito indicate:

- Qualora l'orario del docente assente in quel giorno non sia inferiore alle tre ore di lezione;
- Qualora in quelle ore non vi siano docenti a disposizione;
- Qualora non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;

- Qualora il dirigente scolastico e/o il primo collaboratore comunicano che è impossibile sostituire l'assente in altro modo e che è improponibile, per motivi di sicurezza, in base al numero degli alunni interessati, accorpare due sezioni/classi suddividendo gli alunni nelle altre sezioni/classi;
- Qualora seppur presente in classe l'insegnante di sostegno, la tipologia di handicap è di tale particolare gravità e con necessità continua di controllo della persona, da non consentire alcuna contemporanea gestione della classe.

## **Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Roberta Monaco**

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell' art.3, comma2, del  
D.Lgs 39/93*